

DIREZIONE

Rita LIZZI TESTA (Perugia), Carlo LORENZI (Perugia),
Marialuisa NAVARRA (Perugia)

COMITATO EDITORIALE

Paola BIANCHI (Roma Tor Vergata), Maurilio FELICI (LUMSA Palermo),
Francesca GALGANO (Napoli Federico II), Marco Urbano SPERANDIO
(Roma Tre)

COMITATO SCIENTIFICO

Francesco AMARELLI (Napoli Federico II), Francesco ARCARIA (Catania),
Gisella BASSANELLI SOMMARIVA (Bologna), Mariagrazia BIANCHINI (Genova),
Giorgio BONAMENTE (Perugia), Maria CAMPOLUNGHY (Perugia), Jean-Michel
CARRIÉ (Paris EHESS), Felicianonio COSTABILE (Reggio Calabria), Victor
CRESCENZI (Urbino), Lucio DE GIOVANNI (Napoli Federico II), Lietta DE
SALVO (Messina), María Victoria ESCRIBANO PAÑO (Zaragoza), Lorenzo
FASCIONE (Roma Tre), Maurilio FELICI (LUMSA Palermo), Sandro-Angelo
FUSCO (Macerata), Francesca GALGANO (Napoli Federico II), Stefano
GIGLIO (Perugia), Peter GRÖSCHLER (Mainz), Carlo LANZA (Università della
Campania “Vanvitelli”), Noel LENSKI (Yale), Orazio Antonio LICANDRO
(Catania), Detlef LIEBS (Freiburg i. Br.), Rita LIZZI TESTA (Perugia), Carlo
LORENZI (Perugia), Andrea LOVATO (Bari), Francesco Maria LUCREZI
(Salerno), Marialuisa NAVARRA (Perugia), Nicola PALAZZOLO (Perugia), Leo
PEPPE (Roma Tre), Salvatore PULIATTI (Parma), Boudewijn SIRKS (Oxford),
Marco Urbano SPERANDIO (Roma Tre)

A partire dal XVIII volume, la pubblicazione dei contributi, non riconducibili ad autori invitati dal Comitato Scientifico a collaborare all'opera, è subordinata alla valutazione positiva espressa da due studiosi facenti parte del Comitato Scientifico oppure di settori scientifico-disciplinari attinenti alla materia trattata, nel rispetto dell'anonimato di autore e valutatori.



Francesco Amarelli

*nihil dulcius est, bene quam munita tenere
edita doctrina sapientum templa serena*

(LUCR. II.7-8)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

ATTI DELL'ACCADEMIA
ROMANISTICA
COSTANTINIANA

XXV

LA COSTRUZIONE DEL TESTO
GIURIDICO TARDOANTICO

CULTURE, LINGUAGGI,
PERCORSI ARGOMENTATIVI E STILISTICI
IN ONORE DI FRANCESCO AMARELLI



 ali&no
EDITRICE

Il volume è stato curato da C. Lorenzi e M. Navarra

Opera pubblicata con il contributo del Comune di Spello



I contributi raccolti in questo volume approfondiscono
tematiche del Convegno 2021
dell'Accademia Romanistica Costantiniana
organizzato in collaborazione con
l'Accademia Storico-Giuridica Costantiniana



AUTORI VARI

Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXV

La costruzione del testo giuridico tardoantico. Culture, linguaggi, percorsi argomentativi e stilistici

in onore di Francesco Amarelli

Collana: Pubblicazioni dell'Università degli Studi di Perugia

Perugia, alieno editrice, 2023

pp. 688; 24 cm

ISBN 978-88-6254-292-0

ISSN 1973-8293

© 2023 by Università degli Studi di Perugia

www.alienoeditrice.net

info@alienoeditrice.net

Tutti i diritti riservati. Senza il consenso scritto dell'editore nessuna parte di questo libro può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma e da qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, né fotocopiata, registrata o trattata da sistemi di memorizzazione e recupero delle informazioni.

LUCIETTA DI PAOLA LO CASTRO
Università di Messina

CTH. 1.16.7 (331) E CTH. 1.16.11 (369): DUE MODALITÀ
DIVERSE DI COSTRUZIONE E COMUNICAZIONE
DEL TESTO GIURIDICO TARDOANTICO

La costruzione del testo giuridico nelle sue molteplici declinazioni è una pista investigativa avvincente, ricca di suggestioni e però complessa. Da una parte si inserisce nella *vexata quaestio* del rapporto tra retorica e diritto¹, e quindi del ruolo del diritto nella formazione del retore²; dall'altra si situa nel dibattito tra filologia e diritto³ e conseguentemente tra linguaggio⁴

¹ Cfr. G. POLARA, *Il ruolo politico della retorica*, Lezione tenuta a Napoli nella sede dell'AST il 23 aprile del 2007; AA.VV., *Oratoria e retorica*, in A. FUSI-A. LUCERI-P. PARRONI-G. PIRAS (a cura di), *Lo Spazio letterario di Roma Antica*, VII, Roma 2012, 213-323; G. CALBOLI, *Enigma. Dalla metafora alla macchina per criptare*, in S. MONDA (a cura di), *Ainigma e griphos. Gli antichi e l'oscurità della parola*, Pisa 2012, 21-45; e soprattutto G. MATINO, *Letteratura e diritto: la retorica, la legge, l'impero*, in *Koinonia*, 38, 2014, 325-347; la studiosa riconosce alla retorica un ruolo fondamentale nella *paideia* postclassica e ne analizza l'influenza nella produzione giuridica tardoantica.

² Sulla tematica cfr. R. MARTINI, *Lo studio del diritto dal punto di vista dei retori*, in *AARC*, 16, Napoli 2007, 41-52; L. DE SALVO, *Formazione giuridica e attività codificatoria nel quadro della cultura tardoantica. Libanio, la retorica e il diritto*, in *AARC*, 16 cit., 53-62.

³ Sull'argomento, cfr. S. CASTIGNONE-G. VIARENGO (a cura di), *Filologia e diritto nel mondo antico. Giornata di studio in memoria di Giuliana Lanata (28 ottobre 2009)*, Genova 2011.

⁴ L'importanza del linguaggio nei testi giuridici è stata sottolineata in occasione della tavola rotonda 2020 da Maria Campolunghi che ha citato un passo di Orestano. Cfr. M. CAMPOLUNGI, *Intervento*, in *Quaderni di lavoro*, 16, *Verso il XXV Convegno. Prospettive di ricerca sulla Tarda Antichità, Tavola rotonda (30-31 ottobre 2020), Materiali di discussione* raccolti da M.L. BICCARI, Città di Castello 2021, 10-13 e nt. 1.

e tecniche argomentative, sulle quali l'attenzione della dottrina è tornata con insistenza in questi ultimi anni⁵.

Dalla riflessione sul suddetto duplice rapporto prende spunto la presente indagine che, senza pretesa alcuna di esaustività, intende proporre due esempi differenti di costruzione e comunicazione del testo giuridico tardoantico, quali osservatori privilegiati dell'ideologia imperiale coeva⁶, riflesso dell'attività della cancelleria, e, in particolare, del lavoro del *quaestor sacri palatii*, principale 'autore' del confezionamento delle norme⁷. Prendiamo le mosse dal primo testo:

CTh. 1.16.7 [= Brev. 1.6.1] (331): Imp. Constantinus A. ad provinciales. Cessent iam nunc rapaces officialium manus, cessent inquam: nam si moniti non cessaverint, gladiis praecidentur. Non sit venale iudicis velum, non ingressus redempti, non infame licitationibus secretarium, non visio ipsa praesidis cum pretio. Aequae aures iudicantis pauperibus ac divitibus reserentur. Absit ab inducendo eius, qui officii princeps dicitur, depraedatio; nullas litigatoribus adiutores eorundem officii

⁵ Tra gli altri, cfr. A. LOVATO (a cura di), *Tra retorica e diritto. Linguaggi e forme argomentative nella tradizione giuridica. Atti dell'incontro di studio, Trani, 22-23 maggio 2009*, Bari 2011; D. MANTOVANI, *Per una ricerca sulle strutture nascoste della legislazione tardoantica*, in ID. (a cura di), *Le strutture nascoste della legislazione tardoantica, Atti del convegno, Pavia 17-18 marzo del 2016*, Bari 2019, 9-44. Da ultimo cfr. AA.VV., *La struttura nascosta. Il diritto dei giuristi nella tarda antichità. Convegno internazionale di Studi del Progetto ERC-REDHIS, Pavia 20-23 gennaio 2020*, Atti cds. Il progetto ERC-REDHIS è stato illustrato dallo stesso Mantovani nella sua relazione introduttiva al Convegno.

⁶ Cfr. E. MANDERS-D. SLOOTJES (eds.), *Leadership, Ideology and Crowds in the Roman Empire of the Fourth Century AD*, Stuttgart 2020.

⁷ Tante le attestazioni delle fonti sulle mansioni di questo funzionario. AMM. 27.7.6, gli attribuisce coraggio e perspicacia nel 'dare voce' ai pensieri imperiali anche inespressi e annota la competenza e la moderazione del *quaestor* Euprassio; SYMM., *ep.* 1.23, lo chiama *arbiter precum* e *conditor legum*; CLAUDIAN., *Theod.* 34, gli affida *terris edicta*. In Nov. Val. 19 (445), è denominato *custos iustitiae*; CASSIOD., *var.* 6.5, descrive la *formula quaesturae*, evoca Cicerone come *magister eloquentiae* e riprende alcune espressioni desunte dal *De oratore*. ENNOD., *carm.* 1.2.5, lo definisce *iusti vox*; *legum substantia*. Il vescovo di Pavia, *vit. Epiph.* 135, inoltre parlando del questore teodericiano Urbico, aggiunge che costui: *Ciceronem eloquentia, Catonem aequitate praecesserat*. Il *quaestor* Triboniano infine viene indicato come *facundissimus compositor iuris*. Nelle due sezioni della *Notitia Dignitatum*, *NDO*. XII; *NDO*.cc. X, risulta preposto al seguente compito: *Leges dictandae et Preces*.

principum concussionem adhibeant; centurionum aliorumque officialium parva magnaque poscentium, intolerandi impetus oblidantur, eorumque, qui iurgantibus acta restituunt, inexplata aviditas temperetur. Semper invigilet industria praesidialis, ne quicquam a praedictis generibus hominum de litigatore sumatur. Qui si de civilibus causis quidquam putaverint esse poscendum, aderit armata censura, quae nefariorum capita cervicesque detruncet, data copia universis, qui concussi fuerint, ut praesidium instruant notionem. Qui si dissimulaverint, super eodem conquerendi vocem omnibus aperimus apud comites cunctos provinciarum, aut apud praefectum praetorio, si magis fuerit in vicino, ut his referentibus edocti, super talibus latrociniis supplicia proferamus. Dat. kal. Nov. Constantinopoli, Basso et Ablavio VV. CC. Coss.

INTERPRETATIO: Officiales omnium iudicum venales esse non audeant, neque pretium de introitu occurrentium aut litigantium vel egressu requirant. Et interpellantes tam divites quam pauperes sine ullo praemio audiantur. Quod si rapaces esse voluerint, gladio puniantur, aut certe de eorum rapacitate dominicis auribus referatur.

Se è vero che “le costituzioni imperiali, come ogni altra fonte di *ius* così scrisse Aldo Schiavone⁸ – non possono esistere se non integrate all’interno di un lavoro concettualizzante e interpretativo di un ceto di intellettuali”, è innegabile che questa legge, come vedremo tra poco, riflette l’ideologia politica di Costantino⁹,

⁸ A. SCHIAVONE, *Ius. L’invenzione del diritto in Occidente*, Torino 2005, 334. Per lui la legge è un concetto che oscilla tra il comando politico e la riflessione filosofica, *ibid.* 76 ss.

⁹ Nell’impossibilità di citare tutta la sterminata bibliografia sulla tematica, dopo gli studi fondamentali di S. CALDERONE, *Costantino e il cattolicesimo*, Firenze 1952 (rist. an. Bologna 2001); ID., *Teologia politica, successione dinastica e “consecratio” in età costantiniana*, in *Le culte des souverains dans l’empire romain*, Entretiens Hardt 19, Ginevra 1973, 213 s.; ID., *Eusebio e l’ideologia imperiale*, in *Le trasformazioni della cultura nella Tarda Antichità. Atti del Convegno (Catania 1982)*, Roma 1983, 1 ss.; ID., *Il pensiero politico di Eusebio di Cesarea*, in *I cristiani e l’impero nel IV secolo. Colloquio sul Cristianesimo nel mondo antico*, Macerata 1987, Macerata 1988, 45 ss.; e di S. FARINA, *L’impero e l’imperatore cristiano di Eusebio di Cesarea. La prima teologia politica del Cristianesimo*, Zurigo 1966; cfr. A. FRASCHETTI, *La conversione da Roma pagana a Roma cristiana*, Roma-

*theophiles*¹⁰, rappresentante sulla terra del *megas Basileus*¹¹, unico creatore e interprete del diritto¹²; si situa nel suo nuovo orientamento legislativo; fa parte del pacchetto normativo sui governatori provinciali e nello stesso tempo si colloca nell'ottica delle riforme amministrative periferiche; risente infine dell'influenza della retorica sia classica nonché contemporanea¹³.

Il programma legislativo costantiniano, di cui fa parte il suddetto dettato, com'è noto, abbracciava diversi settori dell'apparato statale, e, si caratterizzava per i cambiamenti apportati all'attività normativo-giudiziaria propagandati in vario modo dalle fonti cristiane e pagane coeve¹⁴.

Le innovazioni legislative costantiniane, evidenti anche nella costituzione in esame, diretta a tutti gli abitanti delle province, hanno generato nel tempo proposte ed opinioni differenti e talora contrastanti. C'è chi vi ha rintracciato un brusco cambiamento di stile¹⁵, chi ha parlato

Bari 1999; M. CASELLA, *La formazione dell'impero cristiano*, in *Storia d'Europa e del Mediterraneo I. Il mondo antico*, 7, Roma 2010, 93-152; G. BONAMENTE-N. LENSKI-R. LIZZI TESTA (a cura di), *Costantino prima e dopo Costantino*, Bari 2012; L. DE SALVO-E. CALIRI-M. CASELLA (a cura di), *Fra Costantino e i Vandali, Atti del Convegno internazionale di Studi per Enzo Aiello (1957-2013)*, Messina 29-30 Ottobre 2014, Bari 2016; A. BARBERO, *Costantino il vincitore*, Roma 2016, con ricchi riferimenti bibliografici.

¹⁰ Sul termine cfr. V. NERI, *Costantino e Licinio theophileis e il problema delle edizioni della Historia Ecclesiastica*, in *Costantino prima e dopo Costantino* cit., 381-403.

¹¹ EUS., *Triak.* 3; VC 4.29.

¹² Quest'idea attraversa tutto il Tardoantico, cfr. L. DE GIOVANNI, *Gli imperatori e la giustizia*, in ID. (cura di), *Società e diritto nella tarda antichità*, Napoli 2012, 95 ss.

¹³ L. DI PINTO, *Per uno studio sulle scuole di retorica e di diritto nell'Occidente romano tardoantico. Brevi riflessioni*, in *Koinonia*, 44/1, 2020, 515-532.

¹⁴ NAZ., *Paneg.* 10.38.4, esalta le costantiniane "*novae leges regendis moribus et frangendis vitis constitutae*"; EUS., VC 4.26.1, ricordando le numerose iniziative di Costantino, afferma: "lo stesso vale per quanto riguarda le leggi in vigore dai tempi antichi che rinnovò modificandole in modo più conforme alla legge divina"; EUTR., *Brev.* 10.8, sostiene che l'imperatore, "*multas leges rogavit, quasdam ex bono et aequo, plerasque superfluas, nonnullas severas*"; AMM. 21.10.8, invece lo definisce *novator et turbator priscarum legum et moris*.

¹⁵ Cfr. K. KRÜGER, *Geschichte der Quellen und Litteratur des römischen Rechts*, Berlin 1912, 312; M.E. VERNAY, *Notes sur le changement de style dans les constitutions impériales de Diocletien à Constantin*, in *Études d'histoire juridique*

di svolta¹⁶, chi di rivoluzione¹⁷ e chi di ‘centralità del diritto’¹⁸ a partire appunto dal regno di questo imperatore, e chi invece è rimasto convinto che Costantino ha innovato ben poco¹⁹. Più obbiettiva ed equilibrata la posizione di coloro²⁰ che hanno ritenuto che Costantino sia stato un innovatore senza rinnegare il passato. Molti e persistenti sono infatti i segni di continuità con la tradizione attestati nelle iscrizioni²¹ e anche nell’Arco in suo onore²². E poi l’intenzione costantiniana di *mos servare*²³ trapela

offerts à P.F. Girard par ses élèves, II, Paris 1913, 263-274; E. VOLTERRA, *Quelques remarques sur le style des constitutions de Constantin*, in *DASJ*, 17, 1959, 325-334.

¹⁶ N. PALAZZOLO, *Concezione giurisprudenziale e concezione legislativa del diritto: la svolta costantiniana*, in F. SINI-P. ONIDA (a cura di), *Poteri religiosi e Istituzioni: il culto di San Costantino imperatore tra Oriente e Occidente*, Torino 2003, 177 ss.

¹⁷ E se H.A. DRAKE, *Solar Power in Late Antiquity*, in A. CAIN-N. LENSKI (eds.), *The Power of Religion in Late Antiquity*, London 2009, 215-226, lo definì “artfull negotiator, patiens consensus builder, ardent judicial reformer”, ancora prima a S. MAZZARINO, *L’impero romano*, 3, Roma-Bari 1976, 654, Costantino era apparso ‘il più violento rivoluzionario della storia romana’.

¹⁸ G. CRIFÒ, *La centralità del diritto nella esperienza della Tarda Antichità*, in U. CRISCUOLO-L. DE GIOVANNI (a cura di), *Trent’anni di studi sulla tarda antichità: bilanci e prospettive. Atti del Convegno Internazionale, Napoli 21-23 novembre 2007*, Napoli 2009, 119-154.

¹⁹ F. AMARELLI, *Vetustas-innovatio. Un’antitesi apparente nella legislazione di Costantino*, Napoli 1978.

²⁰ Cfr. L. DE GIOVANNI, *Istituzioni codici scienza giuridica. Alle radici di una nuova storia*, Napoli 2007, 246 ss.; ritiene che il diritto non sia solo un insieme di norme, ma viva nella storia e muti con il suo evolversi. Altri notevoli spunti di riflessione in ID., *Il diritto prima e dopo Costantino*, in *Costantino prima e dopo Costantino* cit., 225-236; ID., *Società e diritto nella tarda antichità* cit.; ID., *L’esperienza giuridica nella tarda antichità*, in *Koinonia*, 37, 2013, 9-22; ID., *Le fonti del diritto nella Tarda Antichità*, in *Il Calamo della memoria*, 6, Trieste 2015, 1-12; S. PULIATTI, *Il diritto prima e dopo Costantino*, in *EC*, Roma 2013, 1-42; A. CALORE, *L’imperatore Costantino e la legge*, in *Koinonia*, 38, 2014, 141-164; da ultimo G. COPPOLA BISAZZA, *Politica e cultura nell’età di Costantino*, in *Koinonia*, 44/1, 2020, 331-348.

²¹ Cfr. G.L. GREGORI-A. FILIPPINI, *L’epigrafia costantiniana. La figura di Costantino e la propaganda imperiale*, in *EC*, 1, Roma 2012, 517-541.

²² P. PENSABENE, *Arco di Costantino: esito di un compromesso*, in *Costantino e i Costantinidi: l’innovazione cristiana, le sue radici e i suoi sviluppi*, *Acta XVI Congressus internationalis Archaeologiae Christianae*, Roma 22-29 settembre 2013, Città del Vaticano 2016, 821-834.

²³ CTh. 9.19.2 (326 [320] [= C. 9.22.22]): Imp. Constantinus A. ad Maximum

dalla titolatura e dalla copertura del pontificato massimo²⁴. La sua produzione legislativa è polarizzata sulla centralità della volontà normativa imperiale; all'operare casistico egli preferisce le leggi a carattere generale come si desume da una costituzione del 321²⁵, in cui si dice che la legge è diretta a tutti i sudditi e come viene confermato nella nostra norma, indirizzata a tutti i provinciali. In ogni caso, la prassi casistica non scompare del tutto ma viene limitata²⁶ e non deve andare mai *contra ius*. Il progetto politico costantiniano voleva essere il completamento di alcune riforme intraprese da Diocleziano²⁷. L'assetto amministrativo palatino e perife-

praefectum Urbi. *Cum in praeterito is mos in iudiciis servaretur, ut prolatis instrumentis, si ea falsa quis diceret, a sententia iudex civilis controversiae temperaret eoque contingeret, ut imminens accusatio nullis clausa temporibus petiorem possessoremve deluderet, commodum duximus, ut, etsi alteruter litigantium falsi strepitum intulisset, petitori tamen possessorive momentum prolatorum instrumentorum conferret auctoritas, ut tunc civili iurgio terminato secunda falsi actio subderetur.* 1. *Volumus itaque, ut primum cesset inscriptio. Sed ubi falsi examen inciderit, tunc ad morem pristinum quaestione civili per sententiam terminata acerrima fiat indago argumentis testibus scribularum conlatione aliisque vestigiis veritatis. Nec accusatori tantum quaestio incumbat nec probationis ei tota necessitas indicatur, sed inter utramque personam sit iudex medius nec ulla quae sentiat interlocutione divulget, sed tamquam ad imitationem relationis, quae solum audiendi mandat officium, praebeat notionem, postrema sententia quid sibi liqueat proditurus.* 2. *Ultimum autem finem strepitus criminalis, quem litigantem disceptantemque fas non sit excedere, anni spatio limitamus, cuius exordium testatae aput iudicem competentem actionis nascetur auspiciis: capitali post probationem supplicio, si id exigat magnitudo commissi, vel deportatione ei qui falsum commiserit imminente.* Proposita VIII kal. April. in Foro Traiani Constantino A. VII et Constantio C. Cons.

²⁴ Cfr. A. CAMERON, *Pontifex maximus: from Augustus to Gratian - and Beyond*, in *Studies in Late Roman Literature and History*, Bari 2006, 391-409.

²⁵ CTh. 1.2.2 [= Brev. 1.2.1] (315): *Idem [Imp. Constantinus] A. ad populum. Contra ius rescripta non valeant, quocumque modo fuerint inpetrata. Quod enim publica iura perscribunt, magis sequi iudices debent.* Proposita IIII k. Septemb. Romae Constantino A. IIII et Licinio IIII Cons. *Interpretatio: Quaecumque contra leges fuerint a principibus obtenta, non valeant.*

²⁶ M. BIANCHINI, *Caso concreto e lex generalis. Per lo studio della tecnica e della politica normativa da Costantino a Teodosio II*, Milano 1979; T. HONORÉ, *Law in the Crisis of Empire 379-455 AD: The Theodosian Dynasty and its Quaestors. With a Palingenesis of Dynasty*, Oxford 1998, 192; L. DE GIOVANNI, *Istituzioni* cit., 247 ss.; ID., *Il diritto prima e dopo* cit., 228 ss.; A. CALORE, *L'imperatore Costantino* cit., 142 ss.

²⁷ P. PORENA, *L'amministrazione palatina di Diocleziano e dei tetrarchi*, in W.

rico voluto con determinazione dal nostro imperatore era, in realtà, il punto di partenza di un percorso di adeguamento di alcune cariche civili e militari e di creazione di altre nuove: la prefettura del pretorio non più ‘ministeriale’ ma regionale²⁸, i poteri militari sono affidati ai due *magistri militum*; nascono la *comitiva*, il *magister officiorum* e il *quaestor*, gli ultimi due inizialmente collegati alla *comitiva*; in ambito periferico vengono creati i *consulares* e soprattutto disciplinate l’attività giudiziaria dei governatori e le mansioni dei loro *officiales*. Il suo progetto riformatore diventa così uno strumento di propaganda imperiale e governatoriale, che continuerà per tutto il IV secolo. Tale propaganda affermata, come si è detto, da Eusebio²⁹, che fa di Costantino il rappresentante sulla terra del *megas basileus* e del *Logos* universale, verrà teorizzata da Temistio che dichiara l’imperatore ‘legge vivente’ e il governatore *micra eikon tes basileias*³⁰. Ora, a dispetto di Ammiano³¹, per il quale Costantino è sovvertitore delle leggi e dei costumi e responsabile di aver arruolato nell’esercito i barbari ed elevato a cariche pubbliche anche persone indegne³² e, per le stesse ragioni, viene condannato dal pagano Zosimo³³, è proprio questo imperatore, a ricondurre le prerogative del governatore e dei suoi *officiales* entro i canoni della tradizione e della giustizia. Lo scopo di CTh. 1.16.7 in cui sono contemplate punizioni esemplari per il governatore e

ECK-S. PULIATTI (a cura di), *Diocleziano. La frontiera giuridica*, Pavia 2019, 63-110.

²⁸ Sulla prefettura del pretorio cfr. P. PORENA, *Le origini della prefettura del pretorio*, Roma 2003, da ultimo ID., *Prefetture regionali e ministeriali*, in *La préfecture du prétoire tardo-antique et ses titulaires (IV^e-VI^e siècle)*, Webinar, Rome-Strasbourg, mai 26-28, 2021. Atti cds.

²⁹ Cfr. *supra* nt. 11.

³⁰ THEM., or. 8.117D; cfr. L. DI PAOLA, *Micra eikon tes basileias. Sulla sacralità del potere del governatore provinciale*, in V. AIELLO-L. DE SALVO (a cura di), *Salvatore Calderone (1915-2000). La personalità scientifica*, Pelorias 17, Messina 2010, 343-364.

³¹ AMM. 21.10.8: *Tunc et memoriam Constantini, ut novatoris turbatorisque priscarum legum et moris antiquitus recepti, vexavit*. Sul passo, F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, 5, Napoli 1975², 136; R. LIZZI TESTA, «*Senatus dignitas non nomine quam re illustrior*». Costantino e l’aristocrazia senatoria, in J. VILELLA MASANA (ed.), *Constantino, ¿el primer emperador cristiano?: Religion y política en el siglo IV. Actas de el congreso internacional (Barcelona-Tarragona 20-24 marzo 2012)*, Barcelona 2015, 149-161.

³² Ibid. ... *eum aperte incusans, quod barbaros omnium primus ad usque fasces auxerat et trabeas consulares*; e inoltre, v. AUR. VICT., *Caes.* 40-41.

³³ ZOS. 2.32.1; 33.1.

i funzionari dell'ufficio, collusi e disonesti, è chiaro: ridare prestigio e credibilità a tutto lo staff governatoriale³⁴. In buona sostanza, Costantino vuole che il governatore sia *iustissimus et vigilantissimus*³⁵ e diventi, come dice Gellio³⁶, *Iustitiae antistes [...] gravis, sanctus, severus, incorruptus, inadulabilis [...]*.

Ove si pensi che quella del governatore è la carica che nelle province rappresenta l'autorità imperiale, ne esercita l'*imperium* fungendo da *trait d'union* tra centro e periferia³⁷, si intuisce quanto l'attività del governatore e del suo ufficio stessero a cuore a Costantino³⁸. Di fatto, l'assetto amministrativo periferico si inserisce nel suo progetto politico finalizzato da una parte all'unificazione dell'*ecclesia catholica* e all'equiparazione tra *ordo clericorum* e *dignitates civiles*³⁹ e dall'altra ad affermare il suo potere quale espressione del potere del grande Re, del

³⁴ Bisognava ribaltare mediante un progressivo sgretolamento l'immagine negativa dei governatori diffusa dall'Anonimo *DRB* 4, che li definiva *mercatores* e dal cosiddetto manuale scolastico degli *Hermeneumata di Sponheim* che li rappresentava come esattori intransigenti. Sulla figura governatoriale cfr. V. MAROTTA, *Modelli di comportamento dei governatori e ideologie della regalità*, in *Signa Amicitiae. Scritti offerti a G. De Bonfils*, a cura di E. DOVERE, Bari 2018, 103-126; L. DI PAOLA LO CASTRO, *Per un profilo del miles inermis tardoantico. Tipologie, identità, competenze, mobilità*, in *AARC*, 24, Perugia 2021, 327-356.

³⁵ Fondamentale CTh. 1.16.6 (331), che, guarda caso, è stata emanata nella stessa città, nello stesso giorno, nello stesso anno del testo in esame ed è indirizzata ai medesimi destinatari, i *provinciales*. Queste coincidenze non sono casuali, probabilmente i due editti in origine costituivano una unica *lex generalis* sulla corruzione periferica smembrata in due leggi distinte dai compilatori del Codice. Sulla questione cfr. L. DI PAOLA, *Costantino e i governatori iustissimi et vigilantissimi. Riflessioni a margine di CTh. 1, 16, 6 (331)*, in *Fra Costantino* cit., 327-339.

³⁶ GELL., *NA* 14.4.3.

³⁷ Sulla posizione intermedia del governatore tra l'imperatore e i provinciali, cfr. P. BROWN, *Potere e Cristianesimo nella Tarda Antichità*, tr. it., Roma-Bari 1995, 11 ss.; 30 ss.

³⁸ Non è un caso che l'accesso al governatorato presidiale riservato fino allora all'ordine equestre, viene aperto anche ai *clarissimi* che avevano avuto soprattutto i proconsolati ed erano rimasti esclusi dai poteri militari. Insomma l'imperatore intende costruire una nuova identità governatoriale e favorire la classe senatoriale.

³⁹ L. DI PAOLA, *Ordo clericorum e dignitates civiles in epoca costantiniana: alcune riflessioni*, in *L'era costantiniana. Percorsi sociali, politici e religiosi in area danubiana e nel resto dell'impero, Roma 6-7 dicembre 2013*, a cura di M. BĂRBULESCU-L. DE SALVO-I.M. DAMIAN, Roma 2015, 105-114.

*Logos universale*⁴⁰. La teologia politica costantiniana⁴¹, inserita in una prospettiva carismatica, pone su nuove basi il rapporto imperatore-divinità, e conseguentemente quello imperatore-governatori⁴².

Torniamo al testo costantiniano, vediamo in che misura si riverberano in esso le nostre considerazioni. Inserito nel pacchetto di compiti e prerogative governatoriali, non si discosta dal consueto schema normativo comprendente *inscriptio* e *subscriptio*. Si apre con la titolatura e il nome dell'imperatore e il destinatario – in questo caso gli abitanti delle province – e la cosa non è di poco conto, dato che il disposto deve rispondere in modo appropriato alle attese di efficienza del sistema amministrativo e a quelle di onestà e trasparenza invocate appunto dai provinciali. La *subscriptio* reca la *datio* con il luogo di emissione, Costantinopoli, e l'anno espresso con il nome dei consoli eponimi. Costantino annientato Licinio, ormai unico Augusto, si stabilisce a Costantinopoli, la città da lui fondata e a cui concede tutti i diritti e i privilegi di Roma⁴³.

All'ideazione delle leggi e quindi anche di questa in esame, com'è noto, provvedeva l'imperatore o per iniziativa personale, in quanto creatore e interprete della legge, o dietro i suggerimenti di autorità civili, militari o religiose che facevano da tramite delle esigenze della popolazione. Certamente sono stati gli abitanti delle province, vittime dell'*aviditas* degli *officiales* e della *depraedatio* dei governatori-giudici a sollecitare il suddetto provvedimento. La diffusa decadenza funzionale, il comportamento disonesto e corrotto di taluni governatori, la crescente disistima nei confronti del potere periferico, la necessità di interessare

⁴⁰ EUS., *Triak.* 3.

⁴¹ Per gli studi sul pensiero politico di Eusebio di Cesarea, oltre ai riferimenti, *supra* nt. 9, cfr. V. AIELLO, *Il Costantino di Calderone. Linee di un'evoluzione*, in V. AIELLO-L. DE SALVO (a cura di), *Salvatore Calderone* cit., 151-168.

⁴² L. DI PAOLA-D. MINUTOLI (a cura di) *Poteri centrali, poteri periferici. Confronti, conflitti. Giornata di studio, Messina 5-6 settembre 2006*, Firenze 2007.

⁴³ Sull'evento e sulle varie fasi della città, dalla fondazione alla *consecratio* e alla *dedicatio* come *Nea Roma*, hanno scritto pagine luminose, S. MAZZARINO, *Antico Tardo Antico ed Era costantiniana*, Roma 1974, 99 ss.; e G. DAGRON, *Naissance d'une capitale. Constantinople et ses institutions de 331 à 455*, Paris 1974. Sui rapporti tra le due capitali, dopo F. ELIA (a cura di), *Politica, retorica e simbolismo del primato: Roma e Costantinopoli (secoli IV-VII). Omaggio a Rosario Soraci*, I-II, Catania 2002; cfr. U. CRISCUOLO, *Roma e la Nuova Roma nel IV secolo*, in R. VALENTI-C. LONGOBARDI (a cura di), *DISSONA NEXIO. Rotte del sapere, tra storia e futuro per Marisa Squillante*, in *InvLuc*, 42, 2020, 119-128.

nuovi rapporti con il senato, anzi con alcune famiglie aristocratiche romane avevano reso sempre più urgente l'intervento di Costantino nel settore giudiziario periferico. Ed ecco la *ratio* del dettato normativo, quella che potremmo chiamare l'*occasio legis*. A ben vedere, era soprattutto l'attività giudiziaria quella in cui si manifestava con maggiore intensità la corruzione⁴⁴ da parte di tutti i componenti dell'ufficio governatoriale: dagli araldi, agli *officiales* dalle mani rapaci, ai capiufficio di cui è denunciata la *depraedatio*. La situazione descritta nella costituzione mostra aspetti inusitati e toni drammatici. La giustizia non è garantita a tutti; l'accesso al *secretarium* avviene *cum pretio*. In realtà Costantino desidera che tutti gli *officiales* siano operatori amministrativi efficienti e onesti, personaggi stimati e corretti, in grado di interfacciarsi attivamente con i provinciali, primi fruitori del loro servizio. Essere esenti da qualsiasi *aviditas*, mostrarsi buoni funzionari significava essere *speculum* del 'buon imperatore'. Il buon governo, che i Greci chiamavano *eunomia* contrapposta alla *dusmonia* provocata dal *koros* e dalla *hybris*, per Costantino era segno di stabilità ed equilibrio. Difatti, Costantino con questa norma intendeva ridisegnare la figura del governatore-*index* conferirgli un profilo diverso, più onesto. Credo, a ragion veduta, che si possa parlare di modello governatoriale costantiniano, come ho avuto modo di osservare in un saggio sulla figura del governatore nel Teodosiano⁴⁵. Proprio per questo la nostra legge che minaccia punizioni gravi, insiste molto sulle virtù e sui requisiti che i responsabili del governo provinciale devono possedere, sulla trasparenza del loro operato e sullo svolgimento corretto dell'attività giudiziaria. Non sarà stato facile per il redattore tradurre in norma le decisioni di Costantino, trovare un linguaggio efficace, una architettura compositiva adeguata,

⁴⁴ P. VEYNE, *Clientèle et corruption au service de l'État: la venalité des offices dans le Bas-Empire*, in *Annales ESC*, 36, 1981, 339 ss.; R. MACMULLEN, *La corruzione e il declino di Roma*, tr. it., Bologna 1991, 241 ss.

⁴⁵ L. DI PAOLA, *Per un profilo cit.; EAD., Il governatore provinciale nel codice Teodosiano. Contributo allo studio dell'amministrazione periferica*, in S. CROGIEZ PÉTREQUIN-P. JAILLETTE (éd.), *Société, économie, administration dans le Code Théodosien*, Lille 2005, Lille 2010, 285-309. La *potestas* governatoriale sotto Costantino diviene *speculatrix* (CTh. 1.16.5 del 329). Il termine verisimilmente sottende una duplice valenza semantica, la *potestas* governatore è *speculum* rispetto a quella imperiale di cui riflette le virtù e nello stesso tempo è capace di *speculari*, cioè di investigare per smascherare i comportamenti illeciti e disonesti (*prave gesta corrigere*) soprattutto degli *officiales*.

coniugare la dimensione prescrittiva con quella argomentativa, essere nel contempo persuasivo. Il linguaggio del testo, ricco di figure retoriche, di immagini icastiche, di metafore, di espressioni che minacciano e nello stesso tempo vogliono dimostrare la necessità del provvedimento per indurre all'osservanza, è tutto improntato a quelli che Cicerone chiama *loci* cioè 'luoghi degli argomenti' e che sono i *topoi* di matrice aristotelica che egli indica nell'opera *Topica*⁴⁶. Nel *De inventione*⁴⁷, l'oratore, invece, raccomandava i *loci* degli *affectus* cioè delle passioni, e soprattutto i *loci indignationis* fondamentali ai fini della persuasione⁴⁸. I redattori della legge costantiniana per convincere governatori ed *officiales* a fare il loro dovere onestamente dovevano essere capaci di intessere un'adeguata trama argomentativa, fare leva sul *pathos* e sugli *affectus*⁴⁹, declinare le virtù imperiali, tra le quali la *iustitia* e la *clementia*, instaurare un nesso inscindibile tra retorica e diritto, utilizzare l'*ornatus* senza trascurare le acquisizioni giuridiche precedenti⁵⁰. In sostanza, retorica e diritto, dovevano operare su di un terreno comune. Dario Mantovani⁵¹ non a torto parla di "prossimità tra giurisprudenza e pratica

⁴⁶ Cfr. CIC., *Top.* 7-8: *cum pervestigare argumentum aliquod volumus, locos nosse debemus; sic enim appellatae ab Aristotele sunt eae quasi sedes, et quibus argumenta promuntur. Itaque licet definire locum esse argumenti sedem, argumentum autem rationem quae rei dubiae faciat fidem.*

⁴⁷ ID., *Invent.* 2.5.17.

⁴⁸ In realtà, l'esigenza della persuasione era stata segnalata già da PL., *Leg.* 715a; 720a che l'aveva posta alla base delle leggi assieme alla forza (*bia*).

⁴⁹ B. MORONI, *La rappresentazione degli affectus nella legislazione tardoantica*, in D. MANTOVANI, *Le strutture nascoste* cit., 205-227.

⁵⁰ È soprattutto in epoca giustiniana che si assiste ad una vera e propria rinascita della memoria dei giuristi classici, rintracciabile nella *reverentia antiquitatis* posta alla base del progetto legislativo di Giustiniano. Sempre più forte è infatti la volontà della cancelleria giustiniana di dialogare con i *veteres*; grande è inoltre la sensibilità verso i giuristi classici e le loro opere. Cfr. S. PULIATTI, *Antiquitatis reverentia e polifunzionalità degli istituti nelle riforme costituzionali di Giustiniano*, in L. LABRUNA-M.P. BACCARI-C. CASCIONE (a cura di), *Tradizione romanistica e Costituzione*, Napoli 2006, II, 1377-1402; ID., *La politica legislativa di Giustiniano*, in D. MANTOVANI-P. PADOA SCHIOPPA (a cura di), *Interpretare il Digesto. Storia e metodi*, Pavia 2014, 135-174; S. DI MARIA, *La cancelleria imperiale e i giuristi classici: 'reverentia antiquitatis' e nuove prospettive nella legislazione giustiniana*, Bologna 2010.

⁵¹ D. MANTOVANI, *I giuristi, il retore e le api. Ius controversum e natura nella Declamatio maior XIII*, in D. MANTOVANI-A. SCHIAVONE, *Testi e problemi del giurisnaturalismo romano*, Pavia 2007, 378 [323-385].

declamatoria”; i cui punti di forza, come si è detto, sono i *loci* a cui vanno aggiunti gli *status* cioè i centri di argomentazione suggeriti da Cicerone⁵². Del resto, come ha giustamente osservato la Moroni⁵³, Cicerone aveva molti lettori anche tra i membri della cancelleria imperiale tardoantica. E non era l’unico. Non dimentichiamo il ruolo che ricoprivano nella *paideia* del tempo autori come Omero, Demostene e Virgilio. C’è di più. Il linguaggio elaborato e lo stile enfatico del nostro testo, come vedremo tra poco nei dettagli, farebbero ipotizzare nella stesura la mano di un retore. Non sarebbe irragionevole allora supporre la collaborazione di Ermogene⁵⁴, futuro proconsole d’Acaia e prefetto del pretorio sotto Costanzo II, che verosimilmente Costantino avrebbe accolto a Costantinopoli come *quaestor* all’interno del suo *consilium*, se è vera la testimonianza di Imerio⁵⁵. Ipotesi suggestiva anche se sono consapevole che è rischioso dallo stile di una legge tirare delle conseguenze sull’identità del suo redattore. Urge comunque qualche riflessione su Ermogene che non è, come qualcuno ha scritto, un oscuro personaggio⁵⁶, ma un funzionario di rilievo in Acaia, apprezzato evergete di Corinto, e prefetto del pretorio, come attestano rispettivamente un’epigra-

⁵² Sui rapporti tra retorica e diritto e sul ruolo della *Topica* aristotelica ripresa da Cicerone è di grande utilità lo studio di G. CALBOLI, *Rhétorique et droit romain*, in *REL*, 76, 1988, 158-176.

⁵³ B. MORONI, *Lettori di Cicerone nella cancelleria imperiale tra IV e V secolo*, in P.F. MORETTI-C. TORRE-G. ZANETTO (edd.), *Debita dona. Studi in onore di Isabella Gualandri*, Napoli 2008, 349-371.

⁵⁴ IG IV 209 Φλάβιον/ Ἐρμ[ο]γένην/ τὸν λαμ(πρότατον)/ ἀνθύπατον/ ἡ βουλή καὶ ὁ/ δῆμος/ ὁ Κορινθίων/ τὸν εὐεργέτην/ καὶ κτίστην/ τοῦ/ λι[μένος] /ἀνέθηκαν; AMM. 19.12.6: *Hermogenes ea tempestate praefectus praetorio (a. 359) ... 21.6.9: Inter tot urgentia Hermogene defuncto (a. 361);* HIMER., *Or.* 48.18: (scil. Ermogene) ... trovandosi da giovane alla corte imperiale ... illustrava leggi e costumi e addolciva la disposizione del *tyrannos* governante (Licinio?) ...; 20 Era *philomathes* prima ancora di essere esperto di filosofia. 22. Dedicò molta attenzione agli strumenti filosofici (*organa*, la logica) ... combinava abilità argomentativa con nobili parole...; 28-30 Ha esercitato la virtù politica utilizzando la lingua greca e italica... Si recò a Costantinopoli dall’imperatore *eunomotatos* (Costantino?) che lo accolse volentieri e lo fece partecipe del suo lavoro: l’imperatore dava nome al regime ma l’opera era svolta da Ermogene, mediatore tra l’imperatore e i sudditi al pari di Ermes fra Giove e gli dei e gli uomini” (tr. pers.).

⁵⁵ Cfr. nota precedente. Sulla presenza anche del *quaestor* nel *consilium* imperiale cfr. *Paneg. Lat.* 9. 11, 4: *ipsi etiam qui tibi* (scil. Costantino) *in consilio erant ...*

⁵⁶ Cfr. F. AMARELLI, *supra* nt. 19.

fe⁵⁷ e Ammiano⁵⁸. Imerio⁵⁹, nel dedicargli l'orazione 48⁶⁰, ne elogia la eccellente preparazione retorica, addirittura lo considera, *on basilea tes emeteras technes proseipon* (§ 6), lo ricorda come *philomathes* ed esperto di filosofia. Rammenta la sua attività (*notarius?*) esercitata da giovane – *kata ten proten elikian genomenos* – per un *tyrannos* alla corte imperiale, dove illustrava le leggi e i costumi, mitigava le disposizioni imperiali e temperava il regime, come aveva fatto Pitagora con Falaride (§ 18). Entrato nella maggiore età, lasciò l'attività amministrativa per dedicarsi agli studi di filosofia. In seguito si recò a Costantinopoli dove fu accolto da un sovrano *eunomotatos* che lo fece partecipe del suo lavoro; l'imperatore dava nome al regime ma l'opera era svolta da Ermogene; in lui c'erano sollecitudine, umanità, solerzia, egli era mediatore tra l'im-

⁵⁷ Cfr. *supra* nt. 54 e inoltre J.R. MARTINDALE, *FL. Hermogenes* 9, in *PLRE*, 2, Oxford 1980, 424-425.

⁵⁸ Cfr. AMM. 19.12.6: *Hermogenes ea tempestate praefectus praetorio...* (a.359); 21.6.9: *Inter tot urgentia Hermogene defuncto* (a. 361).

⁵⁹ Su Imerio, cfr. EUNAP., *Vit. Phil. et Soph.* 10.6.6; SOCR., *HE* 4.26.6; *Suda* I. 348. La figura di questo retore, che amava definirsi *sophistes*, il suo ruolo nell'Atene del IV secolo, il suo insegnamento, i suoi rapporti con l'imperatore Giuliano, i suoi discorsi (dubbia l'identificazione di alcuni funzionari dedicatari), la sua concezione dell'oratoria hanno richiamato negli ultimi due decenni l'attenzione di molti studiosi, le cui indagini hanno gettato nuova luce su diversi aspetti della sua vita non privi di problemi e soprattutto delle sue orazioni, alcune pervenute per via diretta, altre attraverso gli *escerpta* di Fozio. Sul corpus imeriano, dopo la versione latina e il commento di G. WERNSDORFIUS, *Himerii sophistae quae reperiri potuerunt*, Gottingae 1790; l'edizione critica di A. COLONNA (rec.), *Himerii declamationes et orationes cum deperitarum fragmentis*, Romae 1951, la traduzione in tedesco di H. VÖLKER (hrsg.), *Rede und Fragmente*, Wiesbaden 2003, e quella in inglese di R.J. PENELLA, *Man and the World. The Orations of Himerius*, Berkeley-Los Angeles-London 2007; ID., *Two Notes on Himerius*, in *Mnemosyne*, 65, 2012, 129-131; cfr. O. VOX, *La cultura del retore Imerio*, in M.E. CONSOLI (a cura di), *Sapientia et eloquentia. Omaggio ad Antonio Garzya*, Galatina 2013, 169-184; ID., *Studi imeriani*, Lecce 2019. Da non trascurare gli studi di M. RAIMONDI, *Il suono dell'elogio nella Tarda Antichità: tra la mousike di Imerio e il Misopogon di Giuliano*, in *Les sons du pouvoir dans les mondes anciens, Actes du Colloque international de l'Université de la Rochelle, 25-27 novembre 2010*, Besançon 2012, 379-396; EAD., *Imerio e il suo tempo*, Roma 2012; e soprattutto i contributi di D. MILO, *Tra paidéia e retorica: Imerio di Prusia*, in *Koinonia*, 43, 2019, 469-478; EAD., *A proposito di Him. Or. 40, 6-7*, in *Scritti latini e greci per Giuseppina Matino*, Napoli 2020, 261-270 con bibliografia aggiornata.

⁶⁰ HIMER., *or.* 48.6; 18; 22; 28-30 (ed. A. COLONNA, Romae 1951, 198; 204; 206; 208-209).

peratore e i sudditi come Ermes tra Giove, gli dei e gli uomini (§ 28-30). Imerio, come era abitudine dei retori, certamente esagera nell'intessere le lodi di Ermogene, al quale attribuisce addirittura 'un'anima divina e appena iniziata' (§ 12). Tuttavia stupiscono le sue notizie sommarie sulla carriera dell'amico prima del proconsolato⁶¹. Sono molto vaghe le informazioni fornite da lui sulle corti imperiali e soprattutto intorno ai due imperatori presso i quali Ermogene svolse la sua attività amministrativa nel periodo anteriore al proconsolato. I due imperatori anonimi sono ricordati con due appellativi diversi e contrastanti, il primo come *tyrannos* l'altro come *eunomotatos*. Al riguardo, nel tempo diverse sono state le ipotesi identificative dei due sovrani, più o meno valide e più o meno plausibili⁶². Ad esempio, secondo T.D. Barnes, il tiranno è il Cesare Gallo e l'imperatore è Giuliano. Si tratta di una ipotesi poco convincente, già rigettata da Schamp⁶³ e criticata da Penella⁶⁴. Anzitutto va precisato che Gallo, in quanto Cesare non avrebbe potuto legiferare in maniera autonoma rispetto all'Augusto Costanzo e quindi Ermogene non avrebbe potuto svolgere alcuna azione mitigatrice sulle sue leggi. In secondo luogo, se l'imperatore *eunomotatos* fosse stato Giuliano,

⁶¹ La creazione del proconsolato di *Achaia* viene attribuita a Costantino che l'istituì prima del 320, se è vera l'ipotesi di A. CHASTAGNOL, *La carrière du Proconsul d'Afrique M. Aurelius Consius Quartus*, in *Lybica*, 7, 1959, 191-203. Tale ipotesi è stata ripresa da C. DAVENPORT, *The governors of Achaia under Diocletian and Constantine*, in *ZPE*, 184, 2013, 225-234, che ha passato in rassegna e discusso con argomentazioni valide e condivisibili, tutte le proposte cronologiche precedenti, alcune delle quali favorevoli ad una datazione più alta. Sui poteri giurisdizionali dei proconsoli cfr. F. ELIA, *Sui proconsules iudicantes vice sacra*, in *QC*, 7, 1985, 217-236.

⁶² Sia O. SEECK, *Die Briefe des Libanius Zeitlich Geordnet*, Leipzig 1906, 173 che A. PIGANIOL, *L'Empire chrétien*, Paris 1972², 69 hanno identificato il tiranno con Licinio e l'imperatore *eunomotatos* con Costantino. Così anche F. MILLAR, *The Emperor in the Roman World (31 BC-AD 337)*, London 1977, 100. Secondo G.R. SIEVERS, *Das Leben des Libanius*, Berlin 1868, 225, invece il tiranno potrebbe essere Costante o Magnenzio, mentre l'imperatore potrebbe essere Costanzo II; da ultimo T.D. BARNES, *Himerius and the Fourth Century*, in *CP*, 82, 1987, 209 s. [205-226], ha proposto per il tiranno il nome del Cesare Gallo e per l'imperatore quello di Giuliano.

⁶³ J. SCHAMP, *Himérius de Proucias*, in *Dictionnaire des philosophes antiques*, 3, Paris 2000, 718-719 [708-742], ritiene che il tiranno sia Licinio e che il proconsolato di Ermogene cada all'inizio del regno di Costanzo II.

⁶⁴ J.R. PENELLA, *Man and World* cit., 209-210.

come suppone Barnes⁶⁵, Ermogene sarebbe dovuto essere il suo *quaestor sacri palatii*, un incarico che al retore non sarebbe sfuggito, anzi l'avrebbe sicuramente messo in evidenza. Ma la copertura della questura o di un'altra carica, qualunque essa fosse, alla corte di Giuliano non la ritengo possibile sulla testimonianza, probabilmente sfuggita a Barnes, di Ammiano⁶⁶, il quale afferma che Ermogene, prefetto del pretorio nel 359, morì nel 361 poco prima della scomparsa di Costanzo II e quindi dell'ascesa al trono di Giuliano. Stando così le cose, il silenzio o meglio la reticenza di Imerio nel non indicare il nome del *tyrannos* e soprattutto nel tacere nel passo successivo quello dell'imperatore è indicativa e fa riflettere. Imerio era un pagano, la sua cultura, la sua religione erano molto vicine a quelle dell'imperatore Giuliano, da cui egli dice di essere stato iniziato al culto mitraico. Pare, così scrive Eunapio⁶⁷, che egli sia andato alla corte di Giuliano, ove rimase due anni, sperando di ottenere qualche incarico importante. È a tutti noto, di converso, l'atteggiamento ostile di Giuliano nei confronti della religione cristiana e di Costantino, come trapela da un passo di Ammiano⁶⁸ e soprattutto da una sua orazione⁶⁹, ove stigmatizza il comportamento del cugino e lo accusa di mollezza e lussuria, quella lussuria che solo il Dio dei cristiani gli poteva perdonare. Ritengo pertanto che il silenzio di Imerio sia intenzionale e forse calcolato. Egli sa benissimo che il *tyrannos* è Licinio, così è definito in una legge del 324⁷⁰, così lo chiama Eusebio⁷¹, dopo averlo dichiarato *theomises*; come pure è ben consapevole che l'imperatore *eunomotatos* è il cristiano Costantino, di cui sicuramente conosce i meriti innovativi in campo legislativo e non solo, ma non può ammetterlo apertamente, nel timore di fare un torto all'imperatore Giuliano, da cui si aspetta qualche incarico.

Da punto di vista semiologico e stilistico il testo costantiniano mostra una perfetta rispondenza tra significante e significato, tra emit-

⁶⁵ T.D. BARNES, *Himerius* cit., 209 ss.

⁶⁶ AMM. 19.12.6: *Hermogenes ea tempestate praefectus praetorio* (a. 359) ... 21.6.9: *Inter tot urgentia Hermogene defuncto* (a. 361).

⁶⁷ Cfr. *supra* nt. 59.

⁶⁸ AMM. 21.10.18.

⁶⁹ IUL., *Or.* 10.336b. Sui rapporti tra i due imperatori, cfr. U. CRISCUOLO, *Giuliano e Costantino*, in *Koinonia*, 42, 2018, 11-46.

⁷⁰ CTh. 15.14.1 del 324.

⁷¹ EUS., VC 2.18.

tente e ricevente e, soprattutto tra legge e retorica. Mi lascia dubbiosa, pertanto, il pensiero espresso da Edoardo Volterra⁷² sui redattori delle leggi costantiniane che, riteneva, avessero nozioni assai imprecise del sistema giuridico romano; fossero preoccupati di affermare dei principi e delle regole, di dare degli ordini; di adoperare espressioni inusitate. Devo dire che il nostro testo dimostra il contrario, nel senso che i redattori pur facendo uso di un linguaggio nuovo, che risente dello stile ciceroniano, di un lessico meno tecnico, ma più efficace dal punto di vista della comunicazione, non hanno trascurato riferimenti alla tradizione giuridica per quel che concerne ad es. le penalità ivi contemplate. Costantino quando ha deciso di emanare questa legge anticorruzione per venire incontro alle istanze dei provinciali, ne ha indicato il contenuto ai redattori; l'efficacia e la conseguente osservanza della stessa erano esclusivamente nelle loro mani, ad essi spettava il compito non facile di trasferire in norma la volontà imperiale, creare una sorta di osmosi tra questa e la composizione del testo e, soprattutto, utilizzare un linguaggio appropriato che, pur attingendo all'*ornatus*, non ignorasse la terminologia giuridica. A me pare che gli estensori del testo in esame siano riusciti nel loro intento. Enfatico ed efficace l'*incipit*: *Cessent iam nunc rapaces officialium manus, cessent inquam*. L'anafora *cessent* dà forza e vigore all'ordine dell'imperatore che parla in prima persona: *inquam* è il verbo impiegato di solito nei discorsi diretti, nel testo legislativo è di grande effetto e sussume una valenza simbolica straordinaria, utile a delineare un'immagine realistica, come se i funzionari dell'ufficio del governatore e anche quest'ultimo fossero al cospetto imperiale, dove non ci sono più i loro volti, ma le loro *rapaces manus*: magnifica metafora. L'aggettivo *rapaces* allude alla loro *aviditas* collegata alle successive metafore sinonimiche, *depraedatio* e *latrocinia*. Palese l'influsso dei ciceroniani *loci indignationis*, le cui parole-chiave *rapaces*, *aviditas*, *depraedatio*, *latrocinia*, servono a suscitare sentimenti di riprovazione e di condanna. Ma la penalità per gli *officiales* recidivi si concretizza nell'espressione *gladiis praecedentur*. Il sostantivo *gladium* evoca antiche reminiscenze letterarie: la spada è strumento di guerra e di morte in un verso virgiliano (*Georg.* 1.508: *et curvae rigidum falces conflantur in ense*). Virgilio è uno degli autori più evocati in tante costituzioni anche di altri imperatori. Servio e Macrobio lo consideravano dottissimo anche in

⁷² E. VOLTERRA, *Quelques remarques* cit., 328 s.

campo giuridico. Nel nostro caso la spada per traslato si trasforma in strumento di punizione, serve per amputare le mani dei funzionari collusi. Non è una penalità nuova. Suetonio ricorda che l'imperatore Claudio⁷³ ha fatto tagliare le mani ad un falsario, mentre Galba⁷⁴ ha ordinato di mozzare e inchiodare sul tavolo quelle di un cassiere truffaldino. A sua volta Avidio Cassio⁷⁵ ha disposto di recidere le mani ai disertori. L'amputazione delle mani persisterà a lungo. Claudiano⁷⁶ attesta il taglio della mano destra a Rufino, mentre Vittore Vitense⁷⁷ denuncia che il re Unerico ordinò di troncare la destra e la lingua agli Omeusiani. Giustiniano infine stabilì di tagliare ai colpevoli non entrambe le mani ma un solo arto⁷⁸.

Nelle sequenze successive del testo, al gioco di iterazioni anaforiche con il *non* ripetuto quattro volte per indicare quattro differenti divieti e allitterazione *venale velum*, fanno seguito le sineddochi *iudicis velum* per indicare la cortina del tribunale, e *aures iudicantis* per indicare il giudice. Il *secretarium*, cioè l'aula del tribunale, evoca un passo del Commentario di Servio, *Aen. I: ducuntur indices usque ad secretarii fores, ibidemque officium remanet*. Inoltre *capita et cervices* è un'endiadi. *Aperimus omnibus vocem* è una perifrasi metaforica per dire che a tutti è data facoltà di denunciare i *latrocinia*. Il termine *supplicia* sta ad indicare la pena di morte. Lo stile della costituzione è quello tipico delle orazioni, enfatico, vigoroso, diretto, quasi atecnico. Sintetica e confermativa della punizione è invece l'*interpretatio* basata su un linguaggio più tecnico⁷⁹.

⁷³ SUET., *Claud.* 15: *Proclamante quodam praecidendas falsario manus*.

⁷⁴ ID., *Galb.* 9: *Nummulario non ex fide versanti pecunias manus amputavit*.

⁷⁵ SHA, *Avid.* 4: *Multis desertoribus manus excidit*.

⁷⁶ CLAUDIAN., *In Rufin.* 2.445, ricorda che la mano amputata di Rufino fu portata in giro per la città.

⁷⁷ VICT. VIT. 3.30.

⁷⁸ Nov. Iust. 134.13 (556). Cfr. A.D. MANFREDINI, *Giustiniano e la mutilazione delle mani e dei piedi*, in *SDHI*, 61, 1995, 463 ss.; A. LOVATO, *Sulla Novella 134 di Giustiniano*, in C. BERTRAND-DAGENBACH-A. CHAUVOT ET ALII (éd.), *Carcer II. Prison et privation de liberté dans l'Empire romain et l'Occident médiéval. Actes du colloque de Strasbourg décembre 2000*, Paris 2004, 71-92. *L'abscissio manus* è contemplata anche in Nov. Iust. 17.8; 30.8.1; e 42.1.2.

⁷⁹ Cfr. L. DI CINTIO, *Classi sociali e responsabilità nella Interpretatio Visigothorum a CTh 1.16*, in *Koinonia*, 40, 2016, 481 s. [481-494].

Passiamo al secondo testo:

CTh. 1.16.11 [1.16.12 Haenel; *Brev.* 1.6.4] (369) Impppp. Valentin. Valens et Grat. AAA. Ad Probum Pf. P.: Provinciis praesidentes per omnium villas sensim atque usitatim vicosque cunctos discurrant et ultro rimentur a singulis, quid unusquisque compulsor insolenter egisset aut cupide. Is enim, de quo aliqua ad nos querella pervenerit, ad ultimam poenam rapietur. Dat. kal. April. Trevis, Valentin. N. P. et Victore V.C. Coss.

INTERPRETATIO: Iudices provinciarum operam dare debebunt, ut per singulos agros et loca sollicita inquisitione discurrant et per se, qualiter in solutione publici debiti cum possessoribus agatur, agnoscant. Cuius rei curam si inplere neglexerint, querellam civium non dubitent in se severissime vindicandam.

Anche questa legge risente dell'ideologia imperiale del tempo ed è inerente all'attività dei governatori, di cui viene disegnato un profilo collegato alla responsabilità ispettiva da esercitare sulla riscossione delle *species* e degli arretrati. Si inserisce infatti nell'ideologia politica coeva⁸⁰ che vede Valentiniano I⁸¹, *legum dominus Romanarum iustitiae et aequitatis rector*⁸², mentre il suo regno condiviso con il fratello Valente, è celebrato come *felix e aureum saeculum*⁸³, e i suoi sono addirittura *beatissima et florentissima tempora*⁸⁴. Si tratta di un'ideologia che fa leva anzitutto sulla figura dell'imperatore quale interprete delle leggi e poi sulla sua moderazione palese sin dall'inizio del suo regno⁸⁵. Alle su citate espressioni encomiastiche fanno eco le parole di Girolamo⁸⁶, che lo definisce: *egregius et alias imperator Aureliano moribus similis, nisi quod severitatem eius nimiam et parcitatem quidam crudelitatem et avaritiam interpretebantur*, e quelle di Teodoro⁸⁷ che lo ricorda come

⁸⁰ Cfr. E. MANDERS-D. SLOOTJES (eds.), *Leadership, Ideology* cit., 98 ss.

⁸¹ J.R. MARTINDALE, *Valentinianus* 7, in *PLRE*, 2 cit., 934-935.

⁸² Cfr. CIL 6.1180 = CIL 6.1181 = ILS 765.

⁸³ CIL 8.2242; 7015; 10702; 14346; 22830 = ILTun 91 = AE 1902, 53.

⁸⁴ CIL 8.5336; 5355; 5423; 23849.

⁸⁵ Cfr. CTh. 9.16.9 (371): ... *testes sunt leges a me in exordio imperii mei datae, quibus unicuique, quod animo inbibisset, colendi libera facultas tributa est.*

⁸⁶ HIER., *Chron.* 365.

⁸⁷ THEOD., *HE* 5.13.1.

“uomo eccellente non solo per valore, anche per saggezza, per temperanza, per giustizia e per imponente corporatura... Recatosi in Occidente, aggiunge il vescovo di Cirro, lo dotò di buone leggi”. Ambigua invece è la testimonianza di Ammiano⁸⁸, che, mentre mette in rilievo la *brevitas* stilistica imperiale – manifestata durante l’allocuzione ai soldati⁸⁹ e nell’atteggiamento assunto prima della morte⁹⁰ – il suo scrupolo *in deferendis potestatibus celsis*⁹¹ e l’imparzialità *inter religionum diversitates*⁹², non esita a sottolineare la sua natura crudele e soprattutto le sue origini da stirpe *ignobilis*⁹³. Quest’ultimo concetto è rimarcato da Aurelio Vittore che nell’*Epitome De Caesaribus*⁹⁴, dopo aver messo in luce altri aspetti della personalità di Valentiniano, lo dice discendente da famiglia *mediocris*. Zosimo⁹⁵, a sua volta, ne rammenta l’indole iraconda e la crudeltà, con un racconto non esente da contraddizioni. Lo storico greco infatti sostiene che l’imperatore, originario della Pannonia, aveva partecipato a molte guerre, ma non aveva alcuna cultura, governava con severità; trattava con rigore i magistrati ed era assai scrupoloso nell’esigere i tributi, nel procurarsi i viveri e nel distribuirli ai soldati. Più avanti afferma che esigeva più denaro del solito. Per questa ragione tutti lo odiavano ed egli si comportò in modo sempre più crudele.

La costituzione valentiniana, in cui c’è una perfetta rispondenza tra significante e significato, tra volontà imperiale e dettato normativo, a me pare che sia anche il riflesso delle dinamiche socioeconomiche coeve e della rimodulazione del settore fiscale voluta dall’imperatore⁹⁶.

⁸⁸ Sull’ostilità dello storico nei confronti di Valentiniano, cfr. da ultimo G. SANZ CASASNOVAS, *Escribir con fuego. Amiano Marceino y la ira des los emperadores panonios*, in *Veleia*, 33, 2016, 211-226.

⁸⁹ AMM. 26.2.5-11.

⁹⁰ AMM. 30.9.4.

⁹¹ AMM. 30.9.3.

⁹² AMM. 30.9.5.

⁹³ AMM. 30.7.2.

⁹⁴ AUR.VICT., *Caes.* 45.2-6: *mediocri stirpe ortus apud Cibalas. Funarius appellatus est, eo quod venalicium funem portanti quinque milites nequirent extorquere.*

⁹⁵ ZOS. 3.36.2; 4.1-2; 16.1.

⁹⁶ Nel vasto panorama bibliografico ricordiamo solo alcuni nomi: R. SORACI, *L’imperatore Valentiniano I*, Catania 1974; F. PERGAMI (a cura di), *La legislazione di Valentiniano e Valente (364-375)*, Milano 1993; ID. *Il processo criminale nella legislazione di Valentiniano e Valente*, in *Index*, 25, 1997, 501-519; R. LIZZI TESTA,

Questa legge, come peraltro tutta la sua legislazione fiscale tendeva a riaffermare i principi di trasparenza, legalità, a cui dovevano ispirarsi esattori e soprattutto i governatori.

Ciò però che preme sottolineare è che il testo in questione, nella sua brevità ed essenzialità, costituisce il corollario di un processo riformatore al cui centro stavano i governatori provinciali trasformati da Valentiniano I in garanti della corretta esazione dei tributi, in particolare dei *reliqua*. Al fondo della costituzione che si distingue per *brevitas*, si ravvisano un forte intento propagandistico e una grande volontà moralizzatrice della pubblica amministrazione iniziata, come si è visto, con Costantino⁹⁷. Valentiniano I, intendeva venire incontro non solo ai *possessores*, ma anche ai governatori⁹⁸, dandone un'immagine nuova e positiva, essendo gli stessi un elemento ormai ineludibile dell'amministrazione periferica. In sostanza, la sua legislazione nel settore fiscale⁹⁹ e il nostro testo, in particolare, miravano a riaffermare i principi di legalità, e soprattutto di equità. A questo proposito Santo Mazzarino¹⁰⁰ giustamente ricordava che “le costituzioni imperiali riproducono in genere il punto di vista del principe che è il punto di vista dell'astratta equità; sicché a stento se ne trae il complesso con-

Senatori, Popolo, Papi, Bari 2004; L. DI PAOLA, *Una nota a margine di CTh 1,29,4: defensio plebis e agentes in rebus in età valentiniana*, in *Festschrift Mihai Barbulescu*, Cluj-Napoca 2007, 1-8; da ultimo M. CASSIA, *La seta nella Historia Augusta: soltanto un simbolo di luxus?*, in *CC*, 7, 2020, 104 s. [87-113], ove viene presa in considerazione anche una costituzione di Valentiniano e Valente del 369, che proibiva di confezionare abiti bordati di oro e sete bordate di oro per uso privato per uomini e donne.

⁹⁷ Sull'attività giudiziaria dei governatori cfr. S. BARBATI, *Studi sui 'indices' nel diritto romano tardo antico*, Milano 2012.

⁹⁸ Sono tante le norme relative ai governatori. Per Valentiniano I il governatore doveva celebrare i processi a porte aperte (CTh. 1.16.9). Era disdicevole che egli assistesse agli spettacoli e trascurasse i processi. Gli era proibito accogliere libelli dopo che si era ritirato per emettere la sentenza (CTh. 1.16.10). Per stroncare il fenomeno assai diffuso del commercio dei libelli, vennero vietate le visite pomeridiane (CTh. 1.16.13), dato che non erano mai disinteressate. Fu disposto inoltre che i governatori fissassero la loro sede nella provincia che amministravano; negli spostamenti non si allontanassero dalle vie principali; dotassero le *mansiones* di idonee strutture ricettive e se era necessario le restaurassero (CTh. 1.16.12).

⁹⁹ F. PERGAMI (a cura di), *La legislazione di Valentiniano* cit., 123 ss. G. DE BONFILS, rec. di F. PERGAMI, *La legislazione di Valentiniano* cit., in *Index*, 24, 1996, 393-400.

¹⁰⁰ S. MAZZARINO, *Aspetti sociali del IV secolo*, Roma 1951, 38.

flitto di interessi di classe e l'opposto alternarsi delle varie ideologie e tendenze economiche".

Quest'affermazione ben si adatta alla costituzione di Valentiniano I che in teoria si prefiggeva una sorta di equità fiscale. Riuscì l'imperatore nel suo intento? Difficile dirlo.

Il nostro testo breve e lineare contiene un ordine preciso espresso con un linguaggio scarno, essenziale, caratterizzato da *perspicuitas*, come suggerivano Quintiliano¹⁰¹, Gellio¹⁰² e Fortunaziano¹⁰³. Numerosi gli avverbi utilizzati: *sensim atque usitatim* (hapax), *ultra*, *insolenter*, *cupide*. Gli ultimi due alludono all'*aviditas* dei *compulsores*. C'è una sola perifrasi: *provinciis praesidentes*. Gli echi giuridici classici riguardano la *poena ultima*. Lo stile è sobrio, caratterizzato, come scrisse Allard¹⁰⁴, da 'concision, sobriété, brévité, autorité'. La stessa sinteticità è presente nell'*interpretatio*, parafrasi confermativa della legge¹⁰⁵. Qualche altra riflessione. Questa legge pur breve, reputo che trovi il suo naturale completamento nel decreto verosimilmente applicativo della Tavola di Trinitapoli, come a suo tempo ha ritenuto F. Grelle¹⁰⁶. Ciò che dispone la norma infatti trova rispondenza

¹⁰¹ QUINT., *Inst.* 2.4.33: *Legum laus ac vituperatio iam maiores ac prope summis operibus suffecturas vires desiderant: quae quidem suasoriis an controuersiis magis accommodata sit... nam vitium aut in uerbis aut in rebus est. In uerbis quaeritur satis significant an sit in iis aliquid ambiguum: in rebus, an lex sibi ipsa consentiat, an in praeteritum ferri debeat, an in singulos homines. Maxime uero commune est quaerere an sit honesta, an utilis. 8.2.3: ex ipsis oratoribus potest, qui tantum inter se distant genere dicendi ut nemo sit alteri similis, quamuis plurimi se ad eorum quos probabant imitationem composuerint.*

¹⁰² GELL., *NA* 13.8.

¹⁰³ FORTUNAT., *Rhet.* 3.4: *Quae sunt (scil. uerba) mala? uulgaria, obsoleta, aliena, gentilia, obscura... Obscura quae sunt? quae nimis prisca sunt et a paucis eruditissimis intelleguntur.*

¹⁰⁴ J. ALLARD, *Le Christianisme et l'Empire romain de Néron à Théodose*, Paris 1898, 239. Sullo stile di Valentiniano I, cfr. L. GUICHARD, *Le style de Valentinien I^{er} dans ses lois religieuses du Code Théodosien dans ses lettres de la Collectio Avellana*, in J.-N. GUINOT-PH. BLANCHARD (éd.), *Empire chrétien et Église aux IV^e et V^e siècles. Intégration ou Concordat ? Le témoignage du Code Théodosien*, Paris 2008, 155-172.

¹⁰⁵ L. DI CINTIO, *Classi sociali e responsabilità* cit., 484-485.

¹⁰⁶ A. GIARDINA-F. GRELLE, *La Tavola di Trinitapoli: una nuova costituzione di Valentiniano I*, in *MEFRA*, 99, 1, 1983, 276 ss. [249-303].

nel decreto¹⁰⁷, ove, alle linee 11-18, è testimoniato il controllo che i governatori debbono effettuare sulla riscossione e registrazione delle imposte pagate dai contribuenti anche sugli arretrati, compiendo *excursus* e interrogando i *possessores* per verificare se le loro dichiarazioni concordino con le registrazioni fatte dagli esattori e per gli arretrati dai *compulsos*¹⁰⁸. Legge e successivo decreto dovevano servire a costruire un'immagine nuova dell'amministrazione finanziaria e dei funzionari incaricati della riscossione dei tributi in natura, i quali avrebbero dovuto mostrare di essere i detentori delle virtù imperiali, in primo luogo della *moderatio*, mentre i governatori sarebbero dovuti essere lo *speculum* di tali virtù. In realtà si trattava non di un profilo reale, bensì di quello che l'imperatore avrebbe desiderato che fosse per evitare frodi e abusi. E chi meglio del *quaestor* Euprassio¹⁰⁹, molto vicino a Valentiniano I e di cui Ammiano¹¹⁰ elogia la competenza giuridica e la moderazione, avrebbe potuto adempiere a questo compito? Grande è la stima che anche Simmaco¹¹¹ nutre per Euprassio e la sua cultura al punto da sottoporre al suo giudizio alcune *orian-tiunculae* apprezzate già in senato. Ora i due dettati, legge e decreto, mostrano uno stile simile che potrebbe essere appunto attribuito allo stesso redattore: il *quaestor* Euprassio. Tra la nostra costituzione e il decreto di Trinitapoli esistono analogie e contiguità. Redatto in forma epistolare, il decreto ha lo stesso destinatario della legge, il prefetto del pretorio Petronio Probo, una figura prestigiosa, che vantava tra gli

¹⁰⁷ Sull'epigrafe (AE 1984, 250) oltre a A. GIARDINA-F. GRELE, *La tavola di Trinitapoli* cit., 249 ss., cfr. L. DI PAOLA, *La Tavola di Trinitapoli e il problema dei reliqua in età valentiniana*, in *AARC*, 13, Napoli 2001, 293-308; P. RUGGERI, *L'organizzazione pagana nel basso impero: per una rilettura della Tavola di Trinitapoli*, in *Cultus Splendore. Studi in onore di G. Sotgiu*, 2, Sassari 2003, 801-834.

¹⁰⁸ Anche AMM. 14.1, menziona l'insolenza dei *compulsos*.

¹⁰⁹ CIL 6.1177 = D 776 = AE 1997. 106: *Forum populo Romano suo [dono dederunt] / domini et principes nostri [Imppp. (eratores) Caess.(ares)] / Valentinianus Valens et [Gratianus Auggg(usti)] / curante Flavio Eupraxi[o] v(iro) c(larissimo) [praef(ecto) urbi]*.

¹¹⁰ AMM. 27.6.14: *His dictis omni sollemnitate firmatis, Eupraxius (Caesariensis Maurus), magister ea tempestate memoriae, primus omnium exclamavit: <Familia Gratiani hoc meretur> statimque promotus quaestor multa et prudentibus aemulanda bonae fiduciae reliquit exempla, nusquam a statu naturae discedens intrepidus, sed semper constans semper legumque similis.*

¹¹¹ SYMM., *ep.* 4.64; 65.

antenati l'imperatore omonimo. Nel decreto, più dettagliato rispetto alla legge, pervenutoci attraverso un'epigrafe, purtroppo mutila in alcune parti¹¹², sono specificati, nei particolari, i compiti ispettivi dei governatori ed è testimoniato il modo di diffusione capillare delle leggi – l'affissione doveva avvenire *in celeberrimis locis* – specie se esse dovevano essere portate a conoscenza di tutti gli abitanti dell'impero. Anche il linguaggio del decreto è semplice, sebbene non privo di anomalie ortografiche dovute al lapicida. Sono presenti dei termini nuovi e semanticamente più efficaci: il viaggio del governatore è definito *adventus*, i contribuenti sono chiaramente indicati come *possessores*; *concordia* e *gratia* sono le virtù principali dei governatori. Il decreto, infine, è detto *salutare*, teso cioè alla sicurezza e alla pace dei sudditi.

In conclusione, le due costituzioni prese in esame, pur evidenziando modalità differenti di costruzione e comunicazione della volontà imperiale, riflettono ambedue l'ideologia politica coeva e il linguaggio cancelleresco e tendono agli stessi obbiettivi, riaffermare i principi di trasparenza e legalità a cui dovevano ispirarsi i governatori.

SINTESI

Il contributo si propone l'esame di due costituzioni del Teodosiano, una di Costantino (CTh. 1.16.7 del 331) e l'altra di Valentiniano I (CTh. 1.16.11 del 369), riguardanti entrambe l'attività dei governatori provinciali vista sotto angolature diverse. Inserite nelle dinamiche amministrative e socioeconomiche del tempo, riflettono l'ideologia imperiale tardoantica che vede l'imperatore 'legge vivente', creatore e interprete del diritto e nel caso di Costantino rappresentante sulla terra del *meas basileus*. Risentono dell'influsso della retorica classica (di Cicerone e di Quintiliano) e di quella contemporanea (di Vittore e Fortunaziano). Tendono allo stesso obbiettivo: riportare l'amministrazione provinciale sulla linea della correttezza giudiziaria e fiscale, ridare dignità all'ufficio del governatore e ai suoi funzionari. I rispettivi redattori (Ermogene ed Euprassio) nel tradurre in norma la volontà imperiale hanno fatto uso di due modalità

¹¹² Cfr. *supra* ntt. 106-107.

difformi di costruzione e comunicazione. Diverso è il linguaggio, differenti le tecniche compositive e le trame argomentative, opposto lo stile: retorico ed enfatico nella prima legge, sobrio e conciso nella seconda. Nell'una e nell'altra non mancano echi letterari e riferimenti giuridici classici.

PAROLE CHIAVE

CTh. 1.16.7 – CTh. 1.16.11 – Ideologia imperiale – Linguaggio – Tecniche compositive – Trame argomentative – Stile.

ABSTRACT

This paper aims to examine two Theodosian constitutions, one by Constantine (CTh. 1.16.7 of 331) and the other by Valentinian I (CTh. 1.16.11 of 369), both concerning the activity of provincial governors seen in different ways. They are part of the administrative and socio-economic dynamics of the time. Moreover, they reflect the late antique imperial ideology that saw the emperor as the 'living law', creator, and interpreter of the law. For this reason, Constantine is considered as the *megas basileus* on earth. They are influenced by classical rhetoric (Cicero and Quintilian) and contemporary rhetoric (Victor and Fortunatianus). They want to reach the same achievement: bring the provincial administration back onto the path of judicial and fiscal correctness, restore dignity to the office of the governor and its officials. The respective editors (Hermogenes and Eupraxius) try to change the imperial rules into law, using two different ways of construction and communication. The language is different, the compositional techniques and argumentative plots are different, and the style is different: rhetorical and emphatic in the first law, sober and concise in the second one. Both laws have literary echoes and classical legal references.

KEYWORDS

CTh. 1.16.7 – CTh. 1.16.11 – Imperial Ideology – Language – Compositional Techniques – Argumentative Plots – Style.

Indice generale

| | |
|---|-----|
| ANDREA LOVATO, <i>Strategie argomentative in testi giuridici di epoca tarda</i> | 7 |
| JEAN-MICHEL CARRIÉ, <i>Caratteri enunciativi della legge tardoimperiale e suoi precedenti</i> | 25 |
| DARIO MANTOVANI, <i>Presenze della giurisprudenza classica nella tarda antichità: il progetto REDHIS</i> | 49 |
| SALVATORE PULIATTI, <i>Presenza della giurisprudenza classica nelle costituzioni imperiali. (I)</i> | 75 |
| LUIGI PELLECCHI, <i>Presenza della giurisprudenza classica nelle costituzioni imperiali. (II)</i> | 95 |
| PAOLA BIAVASCHI, <i>Un esempio di economia di confine. Gestione della terra e olivicoltura nelle Tablettes Albertini</i> | 155 |
| GIUSEPPINA MARIA OLIVIERO NIGLIO, <i>Disposizioni imperiali ed istanze cristiane in tema di scioglimento del matrimonio</i> | 179 |
| ARRIGO DIEGO MANFREDINI, <i>Serena: storia e contro-storia di una morte violenta. Per una rilettura di Zosimo 5.38</i> | 209 |
| EMILIO CAROLI, <i>La definizione del patrimonio imperiale nel linguaggio della tarda antichità: osservazioni sulla res privata principis</i> | 237 |
| PAOLO COSTA, <i>La città malata. Continuità e discontinuità di un topos classico nella legislazione tardoantica</i> | 249 |
| GISELLA BASSANELLI SOMMARIVA, <i>Il linguaggio dei giuristi e le cancellerie imperiali nel Tardoantico</i> | 283 |
| SIMONA TAROZZI, <i>Dinamiche negli accordi matrimoniali tra legislazione imperiale e prassi: CTh. 3.5.12 e prassi visigota. Linguaggi giuridici a confronto</i> | 303 |
| LUCIANO MINIERI, <i>Gli appellativi del potere. Note sulla intitolazione imperiale nel Tardoantico</i> | 323 |
| SANTO TOSCANO, <i>Sul linguaggio della repressione penale nel diritto tardoantico</i> | 339 |

| | |
|---|-----|
| NOEL LENSKI, <i>Law and Language in the Roman and Germanic Traditions – A Study of Liber Iudiciorum 6.4.3 and the Idea of Iniuria in Visigothic Law</i> | 355 |
| LIETTA DE SALVO, <i>Riflessi del linguaggio patristico nella normativa imperiale tardoantica. L'esempio di Agostino</i> | 429 |
| MARIATERESA CARBONE, <i>Criminis per aetatem capax sit. Osservazioni a margine di CTh. 16.6.6 pr.</i> | 451 |
| FRANCESCA REDUZZI, <i>Principalis gratiae est eruere suis casibus suspicaces mortalium mentes: il linguaggio normativo nelle Novelle di Antemio</i> | 467 |
| CARLO LANZA, <i>Collatio legum Mosaicarum et Romanarum: ipotesi di paternità cristiana</i> | 489 |
| LUCIA DI CINTIO, <i>Dal prosimetro alla consuetudine. Sull'uso delle categorie esemplari nella Interpretatio Visigothorum</i> | 497 |
| LUCIETTA DI PAOLA LO CASTRO, <i>CTh. 1.16.7 (331) e CTh. 1.16.11 (369): due modalità diverse di costruzione e comunicazione del testo giuridico tardoantico</i> | 523 |
| FRANCESCO LUCREZI, <i>Retorica, filosofia e diritto nell'orazione De juris prudentia di Gianvincenzo Gravina</i> | 547 |
| VICTOR CRESCENZI, <i>Continuità e discontinuità tra mondo classico e età tardoantica: il contraddittorio</i> | 563 |
| FRANCESCA GALGANO, <i>Percorsi inediti dell'esperienza giuridica nell'Oriente mediterraneo: alcune riflessioni a proposito del cd. Libro siro-romano</i> | 593 |
| FEDERICO PERGAMI, <i>La tecnica normativa e il linguaggio della cancelleria imperiale nel Codice Teodosiano</i> | 609 |
| LEO PEPPE, <i>Fortuna e sfortune degli Hermeneumata Pseudodositheana in prospettiva giusromanistica</i> | 627 |
| FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, <i>Alle origini della salvezza cristiana: il principio di uguaglianza nella lettera ai Galati di San Paolo</i> | 657 |
| <i>Atti</i> | 661 |
| <i>Materiali</i> | 679 |
| <i>Quaderni di lavoro</i> | 681 |

Questo volume è stato stampato
a Città di Castello (PG)
nel mese di Maggio 2023

Per informazioni e acquisti

alieno editrice - Strada Trasimeno Ovest, 165/C5 - Perugia
Tel. 075 4651075
info@alienoeditrice.net
www.alienoeditrice.net